

35222/02

251508/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

II[^] Sezione Lavoro Appello

composto dai Sigg. Magistrati :

CORTESANI	DR.	DOMENICO	PRESIDENTE
BLASUTTO	DR. SSA	DANIELA	GIUDICE
PAGETTA	DR. SSA	ANTONELLA	GIUDICE REL.

All'udienza di discussione del 17 settembre 2002 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 72142 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 1994 vertente

TRA

ZIMBALARDI Angelo ,elettivamente domiciliato in Roma , viale Mazzini n.134 , presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Pallini che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso in appello .

APPELLANTE

E

ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE -IVU in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma , via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pavarotti che unitamente all'Avv. Carlo Capua lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso notificato di primo grado.

APPELLATO

OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 6716 emessa dal pretore G.L. di Roma in data 6 aprile /4 maggio 1994.

CONCLUSIONI

Come da rispettivi scritti difensivi .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23-3-1993 Zimbalardi Angelo , premesso di essere dipendente dell'Istituto Vigilanza Urbe inquadrato nel profilo professionale di quarto livello , ha chiesto la condanna del detto Istituto al pagamento della complessiva somma di £ 40.000 a titolo di integrazione del cd. terzo elemento come stabilito nel Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro stipulato in data 21-6-1989 dagli istituti di vigilanza privata , tra cui l'IVU e le organizzazioni sindacali CISNAL, CISALV SINALV CISAL .

Il pretore ha rigettato la domanda .

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello , con atto depositato il 15 ottobre 1994, Zimbalardi Angelo deducendo quale motivo di gravame che il primo giudice aveva , apoditticamente , ritenuto che il contratto integrativo provinciale in oggetto non poteva contenere condizioni migliorative rispetto a quello stipulato poco tempo prima dai sindacati confederati, e sulla scorta di tale valutazione probabilistica, aveva omesso ogni esame in merito alla esistenza e regolare sottoscrizione del contratto del 21-6-1989 sul quale esso appellante aveva fondato la propria pretesa .

Ha chiesto in riforma della decisione l'accoglimento della originaria domanda .

Si è costituito l'IVU deducendo la infondatezza della proposta impugnazione della quale ha chiesto il rigetto. Ha in particolare evidenziato che nel testo del contratto , per il resto del tutto conforme a quello stipulato dai sindacati confederati , risultava apposta a mano un'aggiunta all'art. 15 in modo da far ritenere, apponendo il numero "4" accanto al " 4 super " che le parti avessero inteso accomunare ai fini della determinazione del terzo elemento, i due livelli .

Il Tribunale ha richiesto all'Ufficio Provinciale del Lavoro copia autentica del contratto in oggetto e acquisite informazioni dalle organizzazioni sindacali stipulanti; all'esito , all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato .

L'odierno appellante invoca l'applicazione dell'art. 15 del contratto integrativo provinciale dei dipendenti da istituti di vigilanza privata sottoscritto in data 21 giugno 1989 dalla CISNAL - CISAL.

Detto articolo prevede le varie misure - a decorrere dal 1-2-1989 - dei cdd. Terzi elementi fissando quello relativo ai livelli 4° e 4° super in £ 19.000 mensili

Sostiene l'IVU che l'aggiunta (del n° 4 accanto alla dicitura 4° super) apportata a mano in detto articolo rispetto al testo (per il resto assolutamente identico) dell'art. 15 del ^{caus. n. 102} contratto integrativo provinciale sottoscritto da CGIL CISL e UIL neanche un mese prima (e cioè in data 30-5-1989) non potrebbe avere le conseguenze invocate dallo Zimbalardi essendo i due contratti frutto di un'identica contrattazione ed essendo , tra l'altro , poco verosimile la stipula di condizioni di miglior favore rispetto a un contratto stipulato dai sindacati confederati .

Gli assunti dell'IVU sono privi di pregio .

Si premette che il testo del contratto acquisito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro effettivamente presenta, in corrispondenza dell'elencazione, contenuta nell'art 15, dell'importo del cd terzo elemento relativo ai vari livelli professionali, l'aggiunta a mano "4°" inserita tra il "4 °" e il "SUPER ".

Dalla nota del 28-11-2000 proveniente dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, nota redatta dal funzionario presente alla stipula del contratto in questione ,sono emersi elementi di incertezza circa la effettiva corrispondenza alla concorde volontà delle parti stipulanti di riconoscere anche al livello 4° il terzo elemento nella misura stabilita per il 4° SUPER pari a £ 19.000 mensili .

Ha riferito, infatti , il funzionario che, per prassi, le modifiche ai testi dei verbali di accordo vengono sempre approvate non solo dal rappresentante del Ministero ma anche da tutti gli intervenuti o, almeno, da qualcuno che rappresenti ognuna delle due parti stipulanti e che in questi casi viene apposto un timbro con la sigla del funzionario .

Nel testo prodotto, invece , sul timbro apposto, peraltro sopra e non a fianco alla modifica, non compare alcuna sigla .

Ai fini di una verifica più approfondita circa la reale volontà delle parti il Tribunale ha ritenuto, quindi , opportuno richiedere informazioni in merito alle organizzazioni sindacali stipulanti le quali hanno confermato la volontà contrattuale di stabilire, anche a favore del personale inquadrato nel 4° livello, la misura del terzo elemento in £ 19.000.

Sulla scorta di tali elementi, rilevata la ininfluenza rispetto alla realtà documentale delle deduzioni dell'istituto appellato circa la conduzione da parte dei sindacati di un'unica trattativa e l'inverosimiglianza della stipula, con l'accordo del 21-6-1989, di condizioni più favorevoli rispetto a quelle concordate dal sindacato confederale, deve affermarsi la corrispondenza alla volontà delle parti stipulanti del testo dell'accordo dalle stesse sottoscritto in data 21-6-1989 quale acquisito in atti e posto dallo Zimbalardi a fondamento della propria pretesa .

Nel merito questa è meritevole di accoglimento essendo pacifico sia l'inquadramento contrattuale nel 4° livello sia la mancata erogazione del terzo elemento nella misura contrattualmente pattuita pari a £ 19.000 anziché a £ 18.000

IN ORDINE

Consegue a quanto sopra l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'istituto appellato al pagamento della somma di € 20,66 , conversione legale della somma di £ 40.000, richiesta in domanda e riferita al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del contratto e quella di presentazione del ricorso giudiziale .

Le incertezze relative alla ricostruzione della volontà delle parti contraenti in merito all'accordo in questione giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado .

PQM

In riforma dell'impugnata sentenza condanna l'Istituto Vigilanza dell'Urbe a pagare in favore di Zimbalardi Angelo la somma di € 20,66 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo .


Compensa le spese di lite del doppio grado.

Roma , 17-9-2002

IL GIUDICE ESTENSORE

A. Pagella

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il... 1.1. OTT. 2002
IL CANCELLIERE
Dora Matysi

*Polso scata formula esecutiva 23. 9.02
a richiesta dell'Avv. G. Laclini per Zimbalardi
Sto CAROBIANCO*

ORDINARIA

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

Primo Ufficio Copie - AUTENTICHE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. *de... ..*

Roma, li. **30 GEN 2003**



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
(*Carlo* **CECCARELLI**)

